



COMUNE DI URBISAGLIA
Provincia di Macerata

ORIGINALE

Registro Generale n. 55

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 24 DEL 06-12-2022

Ufficio: SINDACO

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE DI TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA IN RELAZIONE ALL'INCENDIO VERIFICATOSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI POLLENZA.

L'anno duemilaventidue addì sei del mese di dicembre, il Sindaco GIUBILEO PAOLO FRANCESCO

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- in data 05.12.2022 verso le ore 23.30, per cause in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio di ingenti proporzioni presso l'impianto Rimel di Pollenza;
- sul posto si recavano prontamente le squadre di Vigili del Fuoco, che avviavano le operazioni di spegnimento, con fattivo supporto delle Forze dell'Ordine;
- dall'incendio si è sviluppata una nube di fumo tossico che con il passare del tempo si è propagata nei Comuni limitrofi al focolaio;

CONSIDERATO CHE l'accadimento rappresenta senza dubbio un'emergenza di carattere sanitario locale che obbliga il sindaco ad adottare provvedimenti conseguenti ai fini della tutela della salute pubblica;

VISTA la precedente ordinanza sindacale n. 23 del 06.12.2022 con cui si disponevano, per un periodo non superiore a 24 ore, delle disposizioni, a carattere esclusivamente locale, di tutela della salute pubblica in relazione al rogo in argomento;

CONSIDERATO CHE nel pomeriggio della giornata odierna si è tenuto un incontro presso la Prefettura di Macerata da cui è emersa la necessità di prorarre l'efficacia dei provvedimenti restrittivi a tutela della salute pubblica per tutta la giornata di mercoledì 07 dicembre;

RITENUTO di dover pertanto adottare tutte le cautele richieste dai competenti organi tecnici anche nel rispetto del principio di precauzione;

VISTO che sussiste:

- l'attualità del pericolo, essendo ancora perdurante il rogo presso la ditta Rimel di Pollenza;
- l'urgenza, in relazione alla dedotta indifferibilità dell'intervento;
- la contingenza, in relazione alla circostanza che il provvedimento in adozione perde la sua efficacia una volta raggiunto lo spegnimento del rogo e la limitazione dei suoi effetti;
- la territorialità, trattandosi di un fenomeno meramente locale;

ATTESO CHE, quindi, si intende emettere un idoneo provvedimento ordinativo con effetto immediato e valido fino a tutta la giornata di mercoledì 07 dicembre, per imporre quanto segue:

- la sospensione delle attività educativo-didattiche presso l'Asilo Nido di Urbisaglia e presso la Scuola d'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado dell'Istituto Comprensivo di Colmurano;
- il divieto di consumo di prodotti alimentari di origine animale e vegetale prodotti o raccolti nell'area individuata;
- il ricovero degli animali da cortile;
- il divieto di utilizzo dei foraggi e cereali destinati agli animali, raccolti nell'area individuata;
- la raccomandazione di limitare le attività all'aperto, con particolare riguardo a quelle di natura ludico sportiva;
- la raccomandazione di mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti;
- l'utilizzo negli spazi esterni di mascherine e dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie;
- di non utilizzare acque provenienti da cisterne all'aperto o da recupero pluviale e di utilizzare l'acqua potabile anche per l'abbeveraggio degli animali;

RITENUTO di dover adottare, a salvaguardia della salute pubblica e nelle more del completamento delle operazioni di spegnimento, provvedimenti contingibili e urgenti volti precauzionalmente ad evitare e limitare i rischi derivati dall'esposizione ad agenti inquinanti aerodispersi eventualmente ricaduti al suolo;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs 267/2000

ORDINA

Con effetto immediato e valido fino a tutta la giornata di mercoledì 07 dicembre, in virtù del principio di precauzione:

- la sospensione delle attività educativo-didattiche presso l'Asilo Nido di Urbisaglia e presso la Scuola d'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado dell'Istituto Comprensivo di Colmurano;
- il divieto di consumo di prodotti alimentari di origine animale e vegetale prodotti o raccolti nell'area individuata;
- il ricovero degli animali da cortile;
- il divieto di utilizzo dei foraggi e cereali destinati agli animali, raccolti nell'area individuata;

RACCOMANDA

- di limitare le attività all'aperto, con particolare riguardo a quelle di natura ludico sportiva;
- di mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti;
- di utilizzare negli spazi esterni di mascherine e dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie;
- di non utilizzare acque provenienti da cisterne all'aperto o da recupero pluviale e di utilizzare l'acqua potabile anche per l'abbeveraggio degli animali;

DISPONE

di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante diffusione sui canali social del Comune;

che la Polizia Locale di Urbisaglia provveda alla vigilanza sull'osservanza dei divieti e obblighi posti nella presente ordinanza;

l'immediata esecutiva del presente provvedimento, reso pubblico mediante deposito all'albo Pretorio e la sua pubblicazione sul sito internet istituzionale;

la trasmissione del presente provvedimento al Prefetto, all'Istituto Comprensivo, ai carabinieri di Urbisaglia, all'Asur - area vasta 3;

Avverso il presente provvedimento, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (centoventi).

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL SINDACO
GIUBILEO PAOLO FRANCESCO